

SENT

165/13

Cron

120/13

RG

57738/12

REP

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Napoli X Sezione Avv. [REDACTED] ha emesso

la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.57738/2012 del Ruolo Generale

Avente ad oggetto: opposizione ex art.615 cpc;

TRA

[REDACTED] residente in Napoli ed ivi
elettivamente domiciliato all Via Francesco Paolo Michetti n.1 presso lo
studio dell'avv.Domenico Terracino che lo rappresenta e difende in virtù di
mandato a margine dell'atto di citazione;

attore

CONTRO

Equitalia Polis Spa in Napoli [REDACTED]

Prefettura di Napoli

chiamati contumaci

Conclusioni: Per lo istante: Accogliersi la domanda ed accertare la

R. G. I. 7 958/11

inefficacia del ruolo e delle cartelle esattoriali con conseguente cancellazione dal ruolo e con condanna al risarcimento dei danni e con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Prima di ogni altra statuizione va dichiarata la contumacia della Prefettura di Napoli e della Equitalia Polis Sud Spa;s

Con atto di citazione regolarmente notificato lo istante proponeva opposizione ex art.615 cpc deducendo a sostegno la omessa notifica delle cartelle n.071 2001 05228807 [redacted] e n.071 2005 00393360 [redacted] di cui agli estratti di ruolo allegati per sanzioni relative ad infrazioni al CdS nel mentre per la cartella n.071 2002 0073660 [redacted] era intervenuta la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli con la quale la cartella era stata annullata. Chiedeva pertanto dichiararsi la infondatezza della pretesa creditoria anche per la intervenuta prescrizione.

La Equitalia e la Prefettura di Napoli restavano contumaci.

Allegata la documentazione la causa, sulle rassegnate conclusioni,viene all'esame del Giudicante.

La opposizione è ammissibile alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di sanzioni amministrative, la opposizione avverso la cartella esattoriale, è quella di cui all'ordinario rimedio costituito dalla opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art.615 cpc qualora si contesti il diritto a procedere ad csecuzione forzata per illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella stessa ovvero per la intervenuta prescrizione.

R.G. 87 238/11

Per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza.

Nel merito la opposizione è fondata e va accolta.

Nel caso in esame la Equitalia non ha fornito la prova della regolare notificazione delle cartelle.

In tema, con ordinanza n.22041 del 2010, la Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell'art.2697 c.c. e dell'art.26 DPR n.602/73, l'agente della riscossione è onerato ad assolvere alla prova sia sul contenuto della cartella che in ordine alla ritualità e tempestività della notifica della stessa.

Ne consegue la intervenuta prescrizione dei crediti vantati e pertanto

la domanda viene accolta e le cartelle per sanzioni amministrative relative ad infrazioni al CDS vanno annullate con cancellazione dal ruolo.

La domanda relativa ai danni viene rigettata non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna lesione risarcibile.

Le spese di lite sono poste a carico della Equitalia Polis spa come liquidate in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa conclusione:

-Dichiara la contumacia della Prefettura di Napoli;

Ne. 52758/12

-Accoglie la domanda e per l'effetto annulla le cartelle per sanzioni relative ad infrazioni al CdS di cui agli estratti di ruolo a favore della Prefettura di Napoli con cancellazione dal ruolo;

-Rigetta la domanda di risarcimento dei danni:


-Condanna la Equitalia Polis Spa al pagamento delle spese di lite a favore dell'avv.o Domenico Terracino, dichiaratosi anticipatario, spese che liquida in Euro 70,00 per esborsi, Euro 575,00 per compensi secondo lo scaglione dettato dal decreto n.140 del 2012 decurtato del 50% oltre Iva e CPA il tutto tenuto conto dell'opera prestata e del valore..

Napoli, 3 gennaio 2013.

IL CANCELLIERE



Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, il

4/1/13

